



Questo numero della rivista
Considerazioni di Storia ed Archeologia
esce grazie al contributo della
BANCA POPOLARE DELLE PROVINCE MOLISANE

CONSIDERAZIONI
di
Storia ed Archeologia

XIV

2022

CONSIDERAZIONI DI STORIA ED ARCHEOLOGIA

DIRETTORE
GIANFRANCO DE BENEDITTIS

Comitato di redazione

Rosalba	ANTONINI	Paolo	MAURIELLO
Maria Assunta	CUOZZO	Antonella	MINELLI
Cecilia	RICCI	Gianluca	SORICELLI

Comitato Scientifico

BARKER Graeme CAMBRIDGE,	BISPHAM Edward OXFORD,
CAPPELLETTI Loredana VIENNA.	CORBIER Cecilia PARIGI ,
CROWFORD Michael LONDRA,	D'ERCOLE Cecilia PARIGI,
ESPINOSA David OVIEDO,	ISAYEV Elena EXETER,
LETTA Cesare PISA,	OAKLEY Stephen CAMBRIDGE,
PELGROM Jeremia GRONINGEN,	STECK Tesse LEIDEN,
TAGLIAMONTE Gianluca LECCE	

Segreteria

Marilena COZZOLINO
Federico RUSSO

Autorizzazione del Tribunale di Campobasso nr. 6/08 cr. n. 2502 del 17.09.2008
La rivista è scaricabile gratuitamente dal sito www.samnitium.com

ISSN 2039-4845 (testo a stampa)
ISSN 2039-4853 (testo on line)

INDICE

p. 3

SU ALCUNI ASPETTI DELLE ATTIVITÀ MILITARI NELLE COLONIE ROMANE

Federico Russo

p. 12

“*Nullum malum sine effugio est**”

CATASTROFI NATURALI E RICOSTRUZIONI NELLE CITTÀ DELL'ITALIA ROMANA

TRA II E IV SECOLO D.C.

Silvia Gazzoli

p. 34

ACTA CAESARIS

LA POLITICA AUGUSTEA NEI CONFRONTI DEGLI ATTI DI GIULIO CESARE

Elisa Carniel

p. 41

CAMPOLIETO PRIMA DI CAMPOLIETO

Luca Mariano

p. 69

ABELLANI - ABELLINATES - ABELLINATES MARSI

ABELLINATES PROTROPI - FREGINATES

*FORUM AEMILII - *FORULUM - SUB ROMULA –

(CARIFE UNA*CALLIFAE IRPINA?)

Primo contributo alla toponomastica ed alla topografia antica dell'Irpinia.

Domenico Caiazza

p. 94

UNA TOMBA ARCAICA DA MONTE VAIRANO

Gianfranco De Benedittis

p. 100

DOMENICO CAIAZZA

Il Cippo Abellano. Una nuova interpretazione e scritti a corredo

Piedimonte Matese 2021, Libri Campano-Sannitici IX, pp. 288

Recensione

Gianfranco De Benedittis

SU ALCUNI ASPETTI DELLE ATTIVITÀ MILITARI NELLE COLONIE ROMANE

Federico Russo

1. *Colonie e questioni militari*

Nello studio delle strutture amministrative dei centri romani dell'impero, ed in particolare delle colonie di diritto romano in Italia e nelle province, è ancora oggetto di dibattito la natura ed il profilo delle prerogative militari dei magistrati giurisdicenti delle colonie stesse, prerogative che dobbiamo immaginare non secondarie, visto il ruolo di *propugnacola imperii* (Cic. *De leg. agr.* 2.73) che tali comunità rivestivano¹. Fermo restando il contributo militare che le colonie, in tempo di guerra, dovevano essere disposte a fornire alla madrepatria, esse dovevano, oltre ad organizzare la procedura dell'arruolamento locale, anche essere pronte a difendere i confini della colonia da eventuali attacchi esterni².

Nella delineazione di quest'ultimo punto, spesso secondario nelle trattazioni della vita militare dei centri locali dell'impero (a favore, piuttosto, del contributo, in soldati, che le comunità offrivano a Roma), la testimonianza più significativa e complessa è fornita dallo statuto della *Colonia Genetiva Iulia* di Urso in Baetica), colonia cesariana fondata da Antonio (Plin. *NH* 3.1.12)³.

Come è noto, la *Lex Coloniae Genetivae Iuliae* regolava in dettaglio ogni settore della vita della città: dalle modalità di elezione dei sacerdoti locali alle norme che regolavano lo sfruttamento delle risorse demaniali⁴, la vita economica, politica e religiosa della colonia risulta minuziosamente regolata e definita dal locale statuto⁵.

Visto il carattere "generale" dello statuto ursonense, non stupisce che esso si preoccupi di regolare anche questioni di carattere militare, in particolare entro i capitoli 62, 66. 103.

Vediamone, in primo luogo, i testi⁶:

Cap. 62: *Ilviri quicumque erunt, iis Ilviris in eos singulos lictores binos, accensos singulos,*

¹ *Status quaestionis* in SISANI 2014, 357-404, 387. Importanti riflessioni in DE MARTINO 1975, 708, secondo cui in nessun modo il potere dei duoviri in ambito militare è assimilabile all'*imperium* dei consoli; semmai, esso non avrebbe implicato altro che il "comando sui reparti di coloni, arruolati in caso di emergenza, uguale a quello spettante al *tribunus militum in exercitu Romano*." Vd. anche CABALLOS RUFINO 2006, 293; KREMER 2006, 106. Per il ruolo militare e strategico delle colonie, basti il rimando a ISAAC 1992, 313-337.

² Per una sintesi del problema si veda ARMSTRONG 2020, 76-98.

³ Per uno sguardo di insieme sulla *Lex Coloniae Genetivae Iuliae* (CIL II 5439 = ILS 6007, CIL II² 5, 1022), si veda, entro una bibliografia molto vasta, in particolare D'ORS 1953, CRAWFORD 1996, n. 25, 393-454 e l'aggiornamento, con nuovi frammenti epigrafici, di CABALLOS RUFINO 2006, 307-342 (per l'inquadramento della fondazione coloniale di Urso).

⁴ Su cui si veda da ultimo RUSSO 2020.

⁵ Per le disposizioni che regolavano la vita politica locale, si veda da ultimo RUSSO 2019. D'altra parte, è altrettanto noto e concordemente accettato in dottrina che la *Lex Ursonensis* non rappresenti in nessun modo un *unicum*, una legge cioè emanata per il solo centro di Urso; piuttosto, si ritiene che lo statuto della colonia ursonense riproducesse un modello di legge coloniale, approntata a Roma (di regola attingendo all'ampio bacino di leggi vigenti nell'*Urbs*) e di volta in volta inviata nelle nuove fondazioni coloniali, naturalmente dopo eventuali aggiustamenti richiesti dai vari casi particolari. Esiste, a tal proposito, un ampio e articolato dibattito. Citeremo qui solo alcuni lavori di particolare significato: GALSTERER 1987, GABBA 1988, CRAWFORD 1995. Sintesi in DAS GRAÇAS PINTO DE BRITTO 2014.

⁶ Edizione da STYLOW 1997.

scribas binos, viatores binos, librarium, praeconem, haruspicem, tibicinem habere ius potestasque esto. Quique in ea colonia aediles erunt, iis aedilibus in eos aediles singulos scribas singulos, publicos cum cincto limo IIII, praeconem, haruspicem, tibicinem habere ius potestasque esto. Ex eo numero, qui eius coloniae coloni erunt, habeto. Iisque IIviris aedilibusque, dum eum magistratum habebunt, togas praetextas, funalia, cereos habere ius potestasque esto. Quos quisque eorum ita scribas lictores accensos viatorem tibicinem haruspicem praeconem habebit, iis omnibus eo anno, quo anno quisque eorum apparebit, militiae vacatio esto, neve quis eum eo anno, quo magistratibus apparebit, invitum militem facito neve fieri iubeto neve eum cogito neve ius iurandum adigito neve adigi iubeto neve sacramento rogato neve rogari iubeto, nisi tumultus Italici Gallicive causa.

Cap. 66: *Quos pontifices quosque augures G. Caesar, quive iussu eius coloniam deduxerit, fecerit ex colonia Genetiva, ei pontifices eique augures coloniae Genetivae Iuliae sunt, eique pontifices auguresque in pontificum augurum conlegio in ea colonia sunt, ita uti qui optima lege optumo iure in quaque colonia pontifices augures sunt erunt. Iisque pontificibus auguribusque, qui in quoque eorum collegio erunt, liberisque eorum militiae munerisque publici vacatio sacro sanctius esto uti pontifici Romano est erit, aeraque militaria ea omnia merita sunt.*

Cap. 103: *Quicumque in colonia Genetiva IIvir praefectusve iure dicundo praerit, eum colonos incolasque contributos quocumque tempore coloniae finium defendendorum causa armatos educere decuriones censuerint, quot maior pars qui tum aderunt decreverint, id ei sine fraude sua facere liceto. Eique IIviro aut quem IIvir armatis praefecerit idem ius eademque animadversio esto, uti tribuno militum populi Romani in exercitu populi Romani est, itque ei sine fraude sua facere liceto ius potestasque esto, dum it, quot maior pars decurionum decreverint, qui tum aderunt, fiat.*

Gli studiosi tendono ad accomunare e i tre capitoli proprio perché sono gli unici, tra quelli conservati, a regolamentare questioni di carattere militare⁷. Di certo, però, essi non fanno parte di una sezione omogenea dello statuto, trovandosi inseriti, infatti, tra rubriche di tutt'altro argomento.

Nel caso dei capitoli 62 e 66, essi rientrano in una più generale descrizione delle prerogative di alcune figure pubbliche della colonia, gli *apparitores*, nel primo caso, e i sacerdoti locali (*augures* e *pontifices*⁸), nel secondo. Il capitolo 103, invece, segue una rubrica di argomento giudiziario e ne precede un'altra dedicata alla definizione dei *limites* e dei *decumani* della colonia e del suo territorio.

Come si è visto altrove, i primi due capitoli si riferiscono ad un istituto particolare, quello della *vacatio militiae*, e della sua sospensione in caso di *tumultus Italicus* o *tumultus Gallicus* e come tali si ricollegano in particolare (ma, verosimilmente, non in modo esclusivo) al *dilectus* che avrebbe contribuito all'invio di forze militari a Roma⁹, laddove il terzo capitolo riguarda più precisamente l'assetto militare della colonia.

⁷ Una trattazione complessiva e specifica dei tre capitoli si trova in POMA 2006. Cenni in DE LIGT 2014. Cfr. SISANI 2014.

⁸ Sui sacerdoti locali di Urso, vd. da ultimo RUSSO 2018 con indicazioni bibliografiche.

⁹ Su questi aspetti vd. in particolare RUSSO 2022.

Ritenere dunque che i tre capitoli siano collegati e che vadano riferiti al medesimo contesto non appare appropriato¹⁰, poiché troppo vago l'ipotetico *trait d'union*. Tra le tre rubriche, dunque, ci concentreremo in particolare sulla rubrica 103 che, in maniera più evidente, regola un aspetto della vita militare della locale colonia. Non è detto, infatti, che la situazione richiamata dal capitolo 103 si applichi a quanto regolato dai capitoli 62 e 66, o viceversa. Anzi, come vedremo, appaiono più convincenti i motivi che spingono a trattare i tre capitoli separatamente, o, perlomeno, a trattare come capitolo a sé il capitolo 103.

2. La difesa dei confini della colonia

Il capitolo 103 prevede che l'assemblea decurionale, a condizione che ad essa sia presente la maggior parte dei decurioni, possa dare mandato al duoviro o, in sua vece, al *praefectus iure dicundo* di arruolare *colonos incolas contributos* in qualunque momento si trattasse di difendere i confini della colonia¹¹.

I poteri del magistrato giurisdicente, o del suo sostituto (vale a dire il prefetto *iure dicundo*), sono descritti nel corso del capitolo e come tali sono stati oggetto di particolare attenzione da parte degli studiosi. In particolare, si è posto il problema di definire tali poteri, di ambito militare, rispetto al concetto di *imperium* vigente a Roma e al potere del *tribunus militum* di Roma¹².

Mentre il problema della definizione del potere del magistrato supremo o del suo sostituto non tocca da vicino il problema qui trattato, la seconda questione che il capitolo 103 solleva merita alcune considerazioni.

La critica moderna si è concentrata in particolare sul sintagma *colonos incolasque contributos*, che, oltre a problemi di carattere esegetico, pone problemi di natura testuale. Si tratta in primo luogo di decidere se accettare il testo tradito (qui riprodotto) o meno, da cui discende la necessità di dare un significato al sintagma *incolasque contributos* (dove *contributos* è aggettivo di *incolas*), *incolas contributos* (due sostantivi, di cui uno sarebbe participio sostantivato, uniti per asindeto¹³) o, dopo correzione del testo, *incolasque contributosque* (due sostantivi uniti da congiunzione)¹⁴.

Nel caso in cui si accetti la lezione tradita, ci troveremmo di fronte ad una categoria di *incolae*¹⁵ mai altrimenti attestata¹⁶. Al di là della possibilità di considerare *contributos* come aggettivo sinonimo di *adtributus* (già avanzata e discussa da Mommsen¹⁷), dovremmo ritenere che il capitolo 103 dello statuto ursonense, e solo il capitolo 103, introduca, a proposito della necessità di difendere i confini della colonia, una nuova categoria di *incolae*, o meglio una sottocategoria di *incolae*, mai testimoniata

¹⁰ Già POMA 2006 pone il problema del rapporto tra i capitoli 62 e 66 da un lato (reciprocamente coerenti) e il capitolo 103 dall'altro.

¹¹ Vd. a questo proposito anche RUSSO 2022.

¹² Discussione bibliografica in SISANI 2014, 387.

¹³ BERETTA 1952, 502.

¹⁴ Sintesi del dibattito in LAFFI 1966, 129-131. P.E. Huschke (CIL II 5439) ha proposto di emendare il testo tradito aggiungendo l'enclitica *-que* a seguito di *contributos*. Tale emendamento è stato accettato con diversa prudenza (e non sempre nelle sue conseguenze sul piano esegetico) tra gli altri da ABBOTT, JOHNSON 1926, 308 e da CHASTAGNOL 1996, 18. Conservativo nei confronti del testo tradito si mostra D'ORS 1953, 234. CRAWFORD 1996, 409 rifiuta la proposta di Huschke, aggiungendo una virgola dopo *incolasque*. Altri riferimenti in LICANDRO 2007, 1382.

¹⁵ Sulla condizione dell'incolato, vd. in particolare GAGLIARDI 2006.

¹⁶ LAFFI 1966, 129.

¹⁷ MOMMSEN 1875, 126. Vd. anche GARCÍA FERNÁNDEZ 1997.

nella legge di Urso né, a dire il vero, altrove. Nello statuto ursonense sono tre i riferimenti agli *incolae* e alla loro posizione entro la colonia (compreso il capitolo 103): nel primo caso, al capitolo 95, gli *incolae* vengono menzionati come testimoni, insieme ai coloni, entro le regole di istituzione di un processo recuperatorio; nel secondo caso, al capitolo 126, gli *incolae* vengono citati tra le varie categorie di abitanti della colonia e dei posti a loro assegnati in occasione di spettacoli (*Ilvir, aedilis, praefectus quicumque coloniae Genetivae Iuliae ludos scaenicos faciet, sive quis alius coloniae Genetivae Iuliae ludos scaenicos faciet, colonos Genetivos incolasque hospitesque adventoresque ita sessum ducito, ita locum dato distribuito atsignato*).

Dovremmo dunque pensare che gli *incolae* del capitolo 103, perché *contributi*, rappresentassero qualcosa di diverso, dal punto di vista giuridico, rispetto agli altri *incolae*, e che forse proprio in questa loro specificità risiedesse l'obbligo, per loro (e solo per loro, rispetto ai "normali" *incolae*), di difendere la colonia¹⁸. Alcuni hanno ritenuto, ad esempio, che tali *incolae contributi* fossero i *peregrini* originari abitanti di Urso (o dell'area che fu poi inglobata dalla colonia), che, al momento della fondazione coloniale, ricevettero lo status di *incolae*, e che, come tali, avessero dei doveri maggiori rispetto agli *incolae*, per così dire, di seconda generazione¹⁹. Altri hanno ritenuto *contributi* in senso attivo, indicando quindi gli *incolae* che contribuivano ai *munera* della colonia²⁰; a parte l'impossibilità di intendere in senso attivo il participio *contributus*, già rilevata da Laffi²¹, sappiamo da altri statuti locali (si veda in particolare la *Lex Irnitana*²²) come fosse preciso dovere, per gli *incolae* locali, quello di contribuire ai *munera* locali, conservando, nel contempo, solo in parte i diritti degli altri cittadini. Altri ancora hanno proposto di identificare questi *incolae* con gli *incolae extramurani*, senza però che, giuridicamente parlando, sia stato possibile individuare una qualche differenza tra quest'ultimi e gli altri *incolae*²³.

Al di là delle motivazioni tecnico-giuridiche che, secondo Laffi, impediscono di accettare che il sintagma *incolae contributi* si riferisca ad un tipo particolare di *incolae* (non ultimo il fatto che erano le comunità ad essere solitamente *contributae*, non i singoli, come parrebbe invece implicare il testo ursonense), faremo notare la difficoltà rappresentata dall'assenza di riferimenti a questi possibili *incolae* nel resto del testo. Naturalmente, il fatto che il testo stesso sia lacunoso potrebbe indebolire questa osservazione, ma resta il fatto che in uno dei due casi in cui gli *incolae* (*nude dicti*, per così dire) vengono richiamati è il capitolo 126, dove vengono menzionate le diverse condizioni giuridiche di tutti coloro che erano ammessi, secondo le modalità previste dalla legge, ad assistere ai locali *ludi*: *colonos Genetivos incolasque hospitesque adventoresque*, e cioè i coloni di Urso (e non di altre colonie, come la titolatura implica), gli *incolae*, gli *hospites* e gli *adventores*, insomma individui di passaggio. Dovremmo allora chiederci per quale motivo, in un'enumerazione così dettagliata, e che doveva comprendere tutti le possibili condizioni giuridiche presenti a Urso, non ci sia cenno agli *incolae contributi*²⁴. D'altra parte, se gli *incolae contributi* avessero rappresentato una categoria speciale

¹⁸ Così LICANDRO 2007, 1386.

¹⁹ FAORO 2015, 165.

²⁰ D'ORS 1953, 234.

²¹ LAFFI 1966, 130-131, che pone, peraltro, in risalto, come il verbo *contribuere* non sia mai attestato nell'accezione di "contribuire", come tacitamente inteso da D'ORS 1953.

²² Per un profilo degli *incolae* nella *Lex Irnitana* si rimanda a RUSSO 2018a e RUSSO 2019.

²³ KORNEMANN 1940, coll. 91-96; LAFFI 1966, 130.

²⁴ Non appare verosimile che questa ipotetica categoria di *incolae* fosse esclusa dagli spettacoli di Urso, a cui erano ammessi addirittura i viaggiatori di passaggio, sebbene secondo regole ben precise.

di *incolae*, ad esempio di comunità stanziata nel territorio della colonia, perché nel capitolo 103 non si fa cenno agli *incolae* “normali”? Bisogna pensare per un qualche motivo che essi non dovessero prendere parte alla difesa della città? Appare in realtà poco verosimile e poco economica una distinzione tra *incolae* e *incolae contributi*, poiché essa implicherebbe delle differenziazioni di *status* giuridico (con relativi *munera*) che non si trovano attestate nella *Lex* di Urso e che dovrebbero applicarsi ad un gruppo giuridicamente omogeneo. Se delle differenze vi fossero state, esse sarebbero state segnalate dalla legge, come accade nella *Lex Malacitana*, che distingue tra *incolae* e *incolae* di diritto romano o latino²⁵, riservando a quest’ultimi dei privilegi (a proposito del suffragio locale) che gli altri *incolae* non avevano²⁶.

Si può allora pensare, su suggestione delle prudenti considerazioni avanzate da Laffi di fronte alla problematicità delle proposte di altri studiosi, che *contributi* sia da considerare come sostantivo, da legare con asindeto o con congiunzione (emendando, dunque, o meno il testo epigrafico²⁷), ad *incolae*, ad indicare una categoria giuridica diversa rispetto agli *incolae* stessi²⁸. Anche in questo caso, però, si potrebbe osservare che in nessun altro luogo dello statuto ursonense, o perlomeno nelle parti di cui siamo a conoscenza, vi è un altro riferimento a questi supposti *contributi*.

Se accettiamo l’ipotesi di Laffi, e cioè che questi *contributi* fossero membri di una comunità *minoris iuris*²⁹, secondo lo studioso della *Baetica* o del *conventus Astigitanus*, posti sotto la giurisdizione di Urso, ma, contemporaneamente slegati da questa, la loro assenza presso i *ludi* locali potrebbe apparire più accettabile; senza dubbio più accettabile rispetto alla possibilità che vi fossero degli *incolae*, solitamente ben integrati nelle compagini civiche di appartenenza, che non potevano prendere parte agli spettacoli della colonia. In effetti, la ricostruzione di Laffi permetterebbe di capire perché al capitolo 126 non è fatto cenno ai *contributi*: possiamo pensare che i *ludi* fossero rivolti in prima istanza ai coloni e agli *incolae* della città, mentre tutti gli altri (inclusi i *contributi*, e, più in generale, coloro che risiedevano entro i *fines* della colonia) avrebbero potuto prendervi parte, in qualità di *hospites* (categoria nominata nel testo) solo su invito dei cittadini.

Tornando a quanto disposto dal capitolo 103 e tenendo presenti le considerazioni fin qui svolte, in caso di pericolo, e più precisamente in caso di minacce alla colonia, il duoviro o il prefetto, su mandato di una decisione (presa a maggioranza qualificata) dei decurioni, avrebbe dovuto procedere alla coscrizione dei coloni, degli *incolae* e, in base a quanto qui sosteniamo, dei *contributi*. Peraltro, proprio il fatto che il capitolo 103 riguardi la difesa della colonia e del suo territorio (e non della sola città, come da alcuni sostenuto³⁰) rende verosimile che il magistrato potesse o anzi dovesse chiamare

²⁵ Cap. 53, FIRA I², n. 24.

²⁶ Sui diversi diritti di *incolae* e *incolae* latini o romani a Malaca (e più in generale in tutte le città interessate dalla *Lex Flavia municipalis*, cfr. RUSSO 2018a, RUSSO 2019).

²⁷ Si veda la ricostruzione congetturale proposta da Huschke: *incolasque contributosque*. A sostegno della congettura di Huschke possiamo citare il capitolo 126 della medesima legge, che riporta un costrutto analogo (ripetizione della congiunzione enclitica *-que*) a quello ipotizzato da Huschke: *colonos Genetivos incolasque hospitesque adventoresque*.

²⁸ FAORO 2014, 160, ritiene problematica questa interpretazione, perché introdurrebbe appunto una nuova categoria di abitanti per Urso. D’altra parte, però, anche l’ipotesi dell’esistenza di *incolae contributi* implicherebbe il medesimo problema.

²⁹ LAFFI 1966, 207-208.

³⁰ SISANI 2014. Il sintagma *fines coloniae* del capitolo 103 ha infatti un significato diverso da quello di *fines oppidi*, che ricorre ad esempio nel capitolo 73 dello statuto ursonense e che indica più propriamente i confini urbani della colonia, laddove il primo indicherebbe quelli del suo *ager*.

a raccolta tutti coloro che nella colonia abitavano o che dalla colonia dipendevano, indipendentemente dalla loro condizione giuridica: di fronte ad una minaccia esterna, doveva apparire giusto che tutti gli abitanti della città contribuissero alla difesa di quest'ultima.

Il dettato del capitolo è dunque trasparente nel riferirsi alla salvaguardia dei *finis coloniae*, configurando di conseguenza un'azione militare che doveva avere significato espressamente locale. Per questa ragione, a mio avviso non pare possibile collegare quanto disposto dal capitolo 103 ai capitoli relativi alla *vacatio militiae*: se si prescinde dal comune tema militare, vediamo bene che le tre rubriche non possono essere collegate, né è possibile, come pure da taluni ipotizzato, che la *vacatio militiae* dovesse in qualche modo valere anche per il capitolo 103³¹. I capitoli 62 e 66, infatti, riguardano il reclutamento di cittadini locali su richiesta di Roma ed eventuali esoneri da questo. Il capitolo 103, invece, si riferisce ad uno stato di emergenza tutto locale, a cui la colonia doveva, evidentemente, far fronte con i propri mezzi e su impulso del senato locale, laddove, nel caso della leva per Roma, era quest'ultima che richiedeva l'invio di uomini atti alla guerra (per i quali poteva comunque valere una *vacatio*, sul tipo di quella enunciata ai capitoli 62 e 66).

In questa direzione ci spinge anche il fatto che, stando al capitolo 103, il duoviro o il prefetto avrebbe dovuto arruolare, in qualunque momento di emergenza, non solo coloni (in questo caso specifico, *cives* romani, essendo Urso colonia romana), ma anche gli *incolae* e quelli che qui definiamo *contributi*³². Pare infatti difficile che si arruolassero, per l'esercito di Roma, anche individui la cui presenza a Urso poteva non essere fissa e regolare (oltre a non essere necessariamente cittadini romani)³³.

Per quanto riguarda gli *incolae* in particolare, non è affatto certo che essi prendessero parte al reclutamento locale su richiesta di Roma e per esigenze diverse da quelle della difesa della città: in primo luogo, perché, se peregrini, la loro posizione in una forza militare coloniale apparirebbe certo non impossibile ma problematica; in secondo luogo, se cittadini romani di altra città, è verosimile che la coscrizione avvenisse nella città in cui avevano l'*origo*³⁴, non il *domicilium*, o di cui erano *cives*, non *incolae*³⁵.

D'altro canto, che gli *incolae*, che erano comunque sottoposti ai *munera*³⁶ della città in cui avevano il *domicilium*, prendessero parte alle operazioni di difesa della città stessa, insieme a tutti gli altri che là risiedevano, appare del tutto logico. Analogamente, come è stato posto in evidenza, anche coloro che non erano né *cives* né *incolae*, rientrando in quella terza categoria che qui colleghiamo al concetto di *contributi* della *Lex* di Urso, erano sottoposti a determinati obblighi nei confronti della città in cui si trovavano ad abitare (pur non avendovi il *domicilium*)³⁷.

³¹ POMA 2006.

³² Diversamente, i capitoli 62 e 66 si riferiscono al solo arruolamento dei coloni, quindi di *cives* romani.

³³ Per la possibilità che i coloni di *Aesernia* nel 209 a.C. avessero inviato a Roma, in qualità di aiuti militari, oltre ai propri cittadini, anche gli *incolae Samnites* che saranno attestati in città (CIL I², 3201), vd. FAORO 2015, 164.

³⁴ Sul concetto di *origo* a proposito dell'incolato come fattore persistente e determinante alcuni aspetti della vita dell'*incola*, vd. CALZADA GONZÁLEZ 2010; PAVIS D'ESCURAC 1988. Da ultimo, RUSSO 2018a, con ulteriori indicazioni bibliografiche.

³⁵ Può essere significativa a questo proposito la testimonianza di Gaio (D. 50.1.29, Gai. 1 *Ad ed. prov.*), secondo cui l'*incola* era sottoposto alla giurisdizione di entrambe le città di cui era rispettivamente *incola* e *civis*, oltre a dover assolvere i *munera* nell'una e nell'altra.

³⁶ Vd. a questo proposito ROSELAAR 2011. Secondo Roselaar, tra i vari doveri che gli *incolae* dovevano assolvere vi era anche il servizio militare, ma non si specifica di che tipo esso dovesse essere.

³⁷ LICANDRO 2007, 1376-1379.

In definitiva, il capitolo 103 appare regolare un aspetto di qualcosa di molto concreto e vicino alla vita della colonia, vale a dire la sua sicurezza, alla cui difesa erano chiamati tutti coloro che, a vario titolo, risiedevano nella colonia o nel suo territorio, senza distinzione giuridica. Per questo motivo, come già osservato altrove, è necessaria cautela quando si collega il dettato dei capitoli 62 e 66 al contenuto del capitolo 103, proprio perché i primi due prevedono la *vacatio militiae*, o la sua eventuale sospensione, solo per i *cives* Romani che svolgano particolari funzioni entro la colonia, laddove il capitolo 103 comprende anche individui di diversa ed eterogenea condizione giuridica, il cui unico tratto in comune è costituito dalla presenza, più o meno stabile, nell'oppidum della colonia o nel suo *ager*. Questi abitanti (che includevano, tra gli altri, anche i *cives*) erano sottoposti, anche in ambito militare, al potere dei magistrati supremi coloniali, indipendentemente dalla loro condizione giuridica.

Infine, in riferimento al problema della coerenza interna del testo ursonense, più volte posta in dubbio a causa del carattere tralaticio delle norme contenuto nello statuto³⁸, faremo notare che pare esistere in realtà un certo legame tra il capitolo 103 ed il successivo 104, una volta che si accetti il significato prettamente locale del primo. Se infatti il capitolo 103 riguarda la difesa militare dei *fines* dell'*ager* coloniale, il capitolo 104 si preoccupa, a nostro avviso in maniera consequenziale rispetto al dettato del capitolo precedente, di preservare l'integrità dei *limites* e dei *decumani* entro il territorio stesso da possibili ostruzioni o altri atti analoghi non autorizzati.

³⁸ Sul carattere tralaticio della legge, più o meno valorizzato dagli studiosi, vd. le differenti considerazioni in POMA 2006 e FAORO 2015, 160-162. Vd. anche, a proposito proprio del capitolo 103, le considerazioni di LAFFI 1966, 129-133.

Bibliografia

- ABBOTT, Allan C. JOHNSON = F.F. ABBOTT, A.C. JOHNSON, *Municipal Administration in the Roman Empire*, Princeton 1926.
- ARMSTRONG 2020 = Jeremy ARMSTRONG, «Organized chaos: manipuli, socii, and the Roman army c. 300», in J. ARMSTRONG, M.P. FRONDA (Eds.), *Romans at War. Soldiers, Citizens, and Society in the Roman Republic*, London 2020, 76-98.
- BERETTA = I. BERETTA, «Incorporazione di *Salassi incolae* nella colonia di Augusta Praetoria», *Acme*, 5 (1952), 492-503.
- CABALLOS RUFINO 2006 = A. CABALLOS RUFINO, *El nuevo bronce de Osuna y la política colonizadora romana*, Sevilla 2006.
- CALZADA GONZÁLEZ 2010 = A. CALZADA GONZÁLEZ, «Origo, incolae, municipes y civitas Romana a la luz de la *Lex Irnitana*», *Revista Internacional de Derecho Romano*, 4 (2010), 18-51.
- CHASTAGNOL 1996 = A. CHASTAGNOL, «Coloni et incolae: note sur les différenciations sociales à l'intérieur des colonies romaines de peuplement dans les provinces de l'Occident (Ier siècle av. J.-C.-Ier siècle ap. J.-C.)», in A. CHASTAGNOL, S. DEMOUGIN, Cl. LEPALLEY (Dir.), *Splendidissima civitas: études d'histoire romaine en hommage à François Jacques*, Paris 1996, 13-25.
- CRAWFORD 1995 = M.H. CRAWFORD, *Roman Towns and their Charters: Legislation and Experience*, in Barry CUNLIFFE, S. KEAY (Eds.), *Social Complexity and the Development of Towns in Iberia from the Copper Age to the Second Century AD*, Oxford 1995, 421-430.
- CRAWFORD 1996 = M.H. CRAWFORD, *Roman Statutes*, vol. I, London 1996.
- D'ORS 1953 = A. D'ORS, *Epigrafía jurídica de la España romana*, Madrid 1953.
- DAS GRAÇAS PINTO DE BRITTO 2014 = M. DAS GRAÇAS PINTO DE BRITTO, *Los municipios de Italia y de España. Ley general y ley modelo*, Madrid 2014.
- DE MARTINO 1975 = F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, V, 2, Napoli 1975.
- FAORO 2015 = D. FAORO, «Gentes et civitates adtributae. Fenomeni contributivi della romanità cisalpina», *Simblos* 6 (2015), 155-200.
- GABBA 1988 = E. GABBA, «Riflessioni sulla *lex coloniae Genitivae Iuliae*», in J. GONZÁLEZ, J. ARCE (Eds.), *Estudios sobre la Tabula Siarensis*, Sevilla, 1988, 169-185.
- GAGLIARDI 2006 = L. GAGLIARDI, *Mobilità e integrazione delle persone nei centri cittadini romani: aspetti giuridici, I. La classificazione degli incolae*, Milano 2006.
- GALSTERER 1987 = H. GALSTERER, «La loi municipale des Romains. Chimère ou réalité?», *Revue historiques de droit français et étranger*, 65 (1987), 181-203.
- GARCÍA FERNÁNDEZ 1997 = E. GARCÍA FERNÁNDEZ, «*Incolae contributi y lex Ursonensis*», *Studia historica. Historia Antigua*, 15 (1997), 171-180.
- ISAAC 1992 = B. ISAAC, *The Limits of the Empire. The Roman Army in the East*, Oxford 1992.
- KORNEMANN 1940 = E. KORNEMANN, «Contributio», *RE VIII*, Stuttgart 1940, coll. 91-96.
- KREMER 2006 = D. KREMER, *Ius latinum. Le concept de droit latin sous la République et l'Empire. Romanité et modernité du droit*, Paris 2006.
- LAFFI 1966 = U. LAFFI, *Adtributio e Contributio. Problemi del sistema politico-amministrativo dello stato romano*, Pisa 1966.
- LICANDRO 2007 = O. LICANDRO, «Pomponio e l'*incola*. Osservazioni su D. 50.16.239.2 (Pomp. l. sing. ench.) alla luce di *lex Urs. cap. 98* e *lex Irrn. cap. 83*», in F.M. D'IPPOLITO (Cur.), *Scritti per Gennaro Franciosi*, Vol. 2, Jovene, Napoli, 2007, 1357-1388.
- DE LIGT 2014 = L. DE LIGT, «Livy 27.38 and the *vacatio militiae* of the maritime colonies», in Tess D. STEK, Jeremia PELGROM (Eds.), *Roman Republican Colonization. New Perspectives from Archaeology and Ancient History*, Roma 2014, 106-124.
- MOMMSEN 1975 = T. MOMMSEN, «*Lex Coloniae Iuliae Genitivae Urbanorum sive Ursonensis data a.u.c. DCCX*», *Ephemeris Epigraphica*, 2 (1875), 108-151
- PAVIS D'ESCURAC 1988 = H. PAVIS D'ESCURAC, «Origo et résidence dans le monde du commerce sous le Haut-Empire», *Ktema* 13 (1988), 57-68.
- POMA 2006 = G. POMA, «Riflessi di legislazione romana nelle leggi coloniali e municipali di Spagna: le norme sulla

- vacatio militiae* nella *lex Ursonensis*», in A. SARTORI, A. VALVO (Cur.), *Hiberia - Italia. Italia – Hiberia*, Convegno Internazionale di Epigrafia e Storia antica, Gargnano - Brescia (28-30 aprile 2005), Milano 2006, 199-214.
- ROSELAAR 2011 = S. ROSELAAR, «Colonies and processes of integration in the Roman Republic», *Mélanges de l'École française de Rome*, 123 (2011), 527-555.
- RUSSO 2018 = F. RUSSO, «Elezione o cooptazione per i *pontifices* e gli *augures* di Urso?», *Historika*, 8 (2018), 147-174.
- RUSSO 2018a = F. RUSSO, «Il problema dell'iscrizione di *incolae*, *liberti*, *coloni* e *municipes* nelle *curiae* delle città della *Baetica* romana tra criteri territoriali e requisiti giuridici», *Studi Classici e Orientali*, 64 (2018), 271-322.
- RUSSO 2019 = F. RUSSO, *Suffragium. Magistrati, popolo e decurioni nei meccanismi elettorali della Baetica romana*, Milano 2019.
- RUSSO 2020 = F. RUSSO, «*Agri e silvae*. Lo sfruttamento di risorse pubbliche nella *Lex Coloniae Genetivae Iuliae*», in M. FARAGUNA, S. SEGENTI (Cur.), *Forme e modalità di gestione amministrativa nel mondo greco e romano: terra, cave, miniere*, Milano 2020, 269-288.
- RUSSO 2022 = F. RUSSO, «Milizie locali nei centri dell'impero romano. La testimonianza della *Lex Coloniae Genetivae Iuliae*», *Nuova Antologia Militare*, 3 (2022), 301-324.
- SISANI 2014 = S. SISANI, «*Qua aratrum ductum est*. La colonizzazione romana come chiave interpretativa della Roma delle origini», in T.D. STEK, J. PELGROM (Eds.), *Roman Republican Colonization. New Perspectives from Archaeology and Ancient History*, Roma 2014, 357-404.
- STYLOW 1997 = A.U. STYLOW, «*Textus de la Lex Ursonensis*», *Studia historica. Historia antiqua*, 15 (1997), 269-301.